

A seguito di quanto già concordato con La Provincia del VCO, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

COERENZA CON IL DPAE

**Gli articoli 10 ed 11 devono essere rivisti al fine di evitare che la definizione di poli estrattivi sia demandata al singolo atto autorizzativo relativo a singole cave, che la definizione di nuovi poli estrattivi o modifiche dei medesimi si concretino in un atto intermedio tra pianificazione e gestione, preliminare rispetto al momento autorizzativo, da porre in essere con procedura autonoma da parte della Provincia.**

**Al comma 3. dell'art. 14 deve essere inserito un richiamo agli aspetti ambientali e non solo agli aspetti inerenti la sicurezza, in merito alla possibilità di deroga al divieto di gettare a valle della cave, in maniera incontrollata il materiale di scarto lungo i versanti.**

Si ritiene, infatti, che l'articolo non sia coerente con l'articolo 9 "Formazione di discariche di cava" del DPAE.

**Al Titolo IV deve essere previsto l'inserimento di un inciso che faccia salve le linee guida contenute all'articolo 12 del DPAE relativamente agli interventi di recupero ambientale.**

COERENZA CON IL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

**L'art. 1 delle NTA deve annoverare tra le leggi e gli strumenti di riferimento il PAI e la DGR 24-13678 del 18/10/2004.**

In particolare:

**- Deve essere rivisto in maniera organica e coerente il Piano rispetto ai contenuti del PAI mediante la predisposizione di opportune linee guida alle quali i progettisti adegueranno i loro elaborati.**

Si ritiene infatti necessario che il PAEP, quale piano di settore, debba prevedere opportune linee guida a cui riferirsi (ed eventuali norme specifiche), sia in riferimento alle analisi da effettuare, sia in relazione alle modalità operative a cui attenersi nelle varie fasi di attività da prevedere nei Progetti Operativi. Dette linee guida non possono che scaturire da una precedente analisi approfondita dello stato dissestivo e di rischio connesso, diversificate e strutturate in base alle peculiarità comuni anche dal punto di vista geologico-geomorfologico-dissestivo.

**- Deve essere recepito il contenuto della DGR 24-13678 del 18/10/2004 che ha valenza di inibire coltivazioni lungo i versanti qualora interferiscano con dissesti del PAI, salvo specificare le modalità necessarie per rendere compatibile e fare coesistere l'intervento e il dissesto.**

Considerato che non è possibile prescindere dai contenuti della *DGR 24-13678 del 18/10/2004*, con particolare riferimento all'allegato 2 paragrafo 3 "Criteri relativi alla pianificazione delle attività estrattive nelle aree di dissesto":

– **Deve essere evitata l'apertura e l'ampliamento di cave in fascia A e nella fascia di massima divagazione compatibile sino alla approvazione del Piano di Gestione dei Sedimenti; una volta approvato il piano di Gestione dei Sedimenti occorrerà applicare i**

disposti dell'articolo 5 della Delibera n. 3/08 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

- Deve essere condizionata l'apertura e l'ampliamento di cave in fascia B alle opportune verifiche progettuali le quali dovranno escludere interferenze negative nei confronti di impianti e opere infrastrutturali così come esposto nella D.G.R. n. 24-13678 del 18/10/2004;
- Deve essere fatto divieto di coltivare cave a fossa nelle fasce A e B;
- È necessario mantenere aggiornato lo stato dissestivo ed esplicitare le relative procedure.

Gli aspetti inerenti le fasce fluviali e le aree in dissesto devono essere affrontati anche in conformità degli artt. 29, 30 e 9 delle N.T.A. del P.A.I..

### COERENZA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

**Il Piano deve essere adeguato ai contenuti del PPR, in particolare riguardo alle misure di salvaguardia.**

Si richiama la necessità di verificare la coerenza tra gli obiettivi ed i contenuti del Piano e le indicazioni del Piano Paesaggistico regionale adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

Si richiede di verificare la coerenza con le prescrizioni contenute negli articoli di seguito elencati: art. 13 "Aree di montagna", art. 16 "Territori coperti da boschi", e art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità". Si ricorda che a partire dalla data di adozione del PPR non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati che sono sottoposte alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del Codice".

Si richiama in particolare la necessità di verificare la coerenza tra le norme in salvaguardia del PPR e l'art. 9 delle NTA del PAEP "Coltivazione in SIC e ZPS". Inoltre rispetto al c. 2 dello stesso art. 9 sopra citato si ritiene che quanto indicato all'Allegato A "Cave in zona di protezione speciale (ZPS) per la prosecuzione delle coltivazioni, sulla base del "potenziale estrattivo", risulti fortemente critico sia per i quantitativi previsti, sia per i tempi di coltivazione che contrastano complessivamente con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal PPR e dallo stesso PAEP per tali aree.

### DEFINIZIONE DI "CAVE S.O.V."- RAPPORTI CON LA L.R. 40/1998

**I contenuti del Piano devono adeguarsi alle modifiche intervenute alla l.r. 40/1998 in conseguenza del d.lgs. 4/2008, sopprimendo la definizione delle "Cave S.O.V." e utilizzando i criteri che il PAEP aveva individuato a tal fine, quali elementi per valutare la sussistenza delle "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" di cui alla categoria progettuale n. 65 dell'allegato B2, al fine della sottoposizione alla fase di verifica degli interventi di modifica o ampliamento di cave esistenti.**

Si ritiene, infatti, che l'impostazione del PAEP, laddove vengono individuati, al di là dei casi già elencati negli allegati alla l.r. 40/1998, le "Cave S.O.V." (come definite al punto n del comma 1. dell'articolo 3 dalle NTA del PAEP), non è coerente con le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di VIA, tenuto anche conto di quanto disposto dall'atto di indirizzo, d.g.r. 16 marzo 2009, n. 63-11032.

### VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**In merito alla soglia di assoggettabilità dei progetti a valutazione d'incidenza rispetto al perimetro dei SIC/ZPS (Zona di interferenza), deve essere considerato come limite per**

**definire l'assoggettamento obbligatorio alla Valutazione d'Incidenza i 100 m di distanza e di dislivello. Al di fuori di tale limite l'Autorità competente valuterà caso per caso.**

**Devono essere definiti criteri di compensazione e mitigazione ai quali i progettisti possano ispirarsi.**

Il PAEP, quale strumento di pianificazione di settore, dovrebbe individuare le peculiarità territoriali ed ambientali e le relative criticità delle diverse aree estrattive, definendo apposite misure di mitigazione e compensazione ed un'adeguata zona di interferenza differenziata nelle diverse aree, di ampiezza congrua in relazione all'ubicazione del sito estrattivo, alla morfologia del territorio e agli impatti previsti. Si ritiene in ogni caso che lo svolgimento delle procedure di Valutazione d'Incidenza dei singoli progetti di attività estrattiva permetterà (anche se in modo meno efficace in quanto non emergeranno gli effetti cumulativi) di valutare le interferenze sui Siti Rete Natura 2000 e l'adozione di opportune misure di mitigazione e compensazione.

Il PAEP individua un'interferenza cumulativa ALTA (Gruppo A – ZPS Val Formazza) o MEDIO-ALTA (Gruppo E - ZPS Lago di Mergozzo e Mont' Orfano), dovuta principalmente ai fattori RUMORE e POLVERI; in relazione a tali interferenze, sarebbe opportuno prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione.

#### DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO

**La definizione di centro abitato contenuta nell'art. 3 deve essere ricondotta a quella utilizzata in materia urbanistica**

La definizione di centro abitato in Urbanistica è la seguente: *Insieme di lotti edificati che, con le aree libere adiacenti, costituisce l'aggregato urbano racchiuso all'interno di una linea di perimetrazione.* La definizione di Centro abitato è contenuta nell'art. 3 del nuovo codice della strada: *"Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".*

#### VALIDITÀ DEL PIANO

**Il comma 1 dell'art. 5 deve essere modificato in quanto il piano avrà validità dalla sua approvazione e non dalla data della sua adozione.**

Al fine di migliorare la compatibilità ambientale del Piano, vista la relazione dell'OTR per la VAS, si formulano le seguenti raccomandazioni ed indicazioni per la redazione del progetto definitivo di piano.

### **Paesaggio**

Riguardo agli obiettivi di sostenibilità nazionali ed internazionali si prende atto degli obiettivi individuati nel rapporto ambientale, sottolineando, tuttavia, come appaia riduttivo, in riferimento al paesaggio, l'unico obiettivo preso in considerazione relativo alla "mitigazione dell'impatto sul paesaggio".

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano risultano verificati, nel processo di analisi di coerenza esterna, solo attraverso matrici i cui esiti non vengono esplicitati, mentre appaiono insufficienti i confronti con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale (Piani di settore, PTA, Piano di tutela dell'aria, Piani d'area dei Parchi, ecc...).

Un approfondimento che appare necessario è la verifica delle relazioni tra le previsioni del PAEP e la strumentazione urbanistica dei Comuni interessati dalle coltivazioni di cava, in riferimento alla compatibilità delle destinazioni d'uso rispetto al sistema delle attività estrattive in previsione.

Riguardo all'analisi del contesto territoriale di riferimento contenuta nel Rapporto ambientale si rileva come la stessa non sia esaustiva dei caratteri costitutivi del territorio in esame, in quanto si configura come breve sintesi dei caratteri che contraddistinguono il territorio, mentre non risulta assolutamente indagata la componente paesaggio, né tanto meno sono individuati i beni paesaggistici, se non in riferimento alle sole aree a parco, che comunque sono trattate in termini generali.

L'analisi proposta si articola in una sintetica illustrazione delle criticità ambientali individuate per il territorio provinciale suddivise per singoli ambiti estrattivi, non adeguata come livello di informazioni ad un rapporto ambientale. Sempre in riferimento ai temi territorio e paesaggio le limitate valutazioni proposte sono dirette unicamente alla mitigazione degli impatti sul paesaggio ed al contenimento del consumo di suolo (standardizzazione delle modalità costruttive delle infrastrutture di cava, ampliamenti di cave già attive piuttosto che apertura di nuove cave). Infine, rispetto alle aree estrattive dismesse, si auspica il recupero ambientale, quale miglioramento anche dal punto di vista paesaggistico. Le sintetiche informazioni a riguardo contenute nell'analisi degli ambiti non portano all'individuazione di azioni puntuali e scelte localizzative per le operazioni di recupero e riqualificazione.

Infine risulta da chiarire l'espressione "zone ad alta valenza paesistica" non rapportata alla presenza di elementi di rilievo naturalistico o paesaggistico presenti nell'ambito in esame.

Si è rilevato che le NTA del Piano non precisino e non forniscano indicazioni puntuali circa i beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ricompresi nel territorio in esame, si ricorda come sia opportuno l'inserimento nelle norme di puntuali indicazioni in merito alle procedure relative all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed in riferimento al DPCM 12.12.2005 relativo alla predisposizione della Relazione Paesaggistica.

Riguardo alle procedure autorizzative si ricorda la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", all'art. 3 prevede le nuove procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, mentre l'art. 4 introduce le norme per i comuni affinché istituiscano, ai sensi dell'articolo 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio, con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, c. 3.

Sempre riguardo agli aspetti paesaggistici da valutare congiuntamente con gli elementi del patrimonio culturale, architettonico e archeologico, si rilevano inoltre ulteriori carenze circa la

valutazione degli effetti negativi prodotti al contesto paesaggistico dalla rilevanza degli impatti visivi determinati dagli impianti e dall'incidenza delle modifiche prodotte dall'attività estrattiva soprattutto in riferimento ad ambiti, quali quelli in oggetto, di particolare interesse paesaggistico e ad ampia visibilità e dove la coltivazione di cava di versante determina rilevanti impatti paesaggistici.

Il documento proposto e le NTA risultano carenti riguardo alla previsione di norme ed indicazioni finalizzate ad individuare gli interventi di mitigazione e le modalità di compensazione più adeguati a fronte delle attività di cava e per garantire la salvaguardia dei contesti d'intervento e delle preesistenze di interesse storico – architettonico - documentario.

Si sottolinea l'importanza di prevedere interventi complessivi di riqualificazione degli ambiti interessati dalle attività estrattive, articolati per più siti di cava, per poli estrattivi, e finalizzati anche ad ipotesi di riutilizzo del territorio, non solo attraverso il tradizionale riuso a fini di coltivazione, ma anche mediante interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale. Il recupero deve essere contenuto in un progetto complessivo che tenga in adeguata considerazione tutte le caratteristiche territoriali, ambientali e sociali dell'intera area e che si configuri come progetto generale di governo del territorio, nel cui ambito siano inquadrate le attività di escavazione, le attività di recupero, di mitigazione e di integrazione paesaggistica delle attività estrattive e infine le azioni di compensazione individuate a fronte degli impatti determinati dagli interventi previsti dal PAEP.

Ancora in relazione alle attività di recupero nelle NTA non sono definiti interventi di recupero in corso d'opera, da prevedere anche in relazione alle opere infrastrutturali al servizio delle attività di cava ed alle discariche.

Riguardo alle opere e manufatti a servizio della cava si ritiene debbano essere rivisti i dimensionamenti previsti per i manufatti di sostegno, limitando le altezze previste e richiedendo comunque opere di recupero e mitigazione dei volumi realizzati. In particolare dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalle infrastrutture al servizio delle attività estrattive, rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici propri del territorio interessato dalle ipotesi di intervento e le possibili compromissioni determinate dagli interventi sulle aree boscate ed sulle aree a valenza naturalistica per frammentazione delle stesse e interruzione dei corridoi ecologici.

## **Fauna**

Per quanto riguarda gli impatti derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva nei confronti della fauna selvatica, il rapporto ambientale evidenzia che in alcuni casi la localizzazione delle attività estrattive ricade in prossimità o in parziale o totale sovrapposizione con siti costituenti la rete Natura 2000. La sovrapposizione e la prossimità sono ancora più marcate nei confronti delle IBA (Important Bird Areas).

Per limitare i possibili impatti, soprattutto nei confronti delle comunità ornitiche, il rapporto ambientale individua alcune misure di mitigazione, quali la riduzione dell'impiego di esplosivo, la bagnatura sistematica delle piste di cantiere e della viabilità di servizio, il ripristino del precedente uso del suolo al termine dell'attività estrattiva. In alcuni contesti è anche prevista la ricostituzione degli habitat di pregio progressiva e contestuale ai lavori di coltivazione, in modo da ridurre il più possibile il periodo di sottrazione. In merito a tali misure, relativamente alla previsione di *"ricostituzione degli habitat di pregio"*, si precisa che la medesima non sia di semplice attuazione.

Per la protezione dell'avifauna, si ritiene debba essere normata e prescritta un'adeguata segnalazione dei cavi delle teleferiche utilizzate per movimentare i materiali e la rimozione dei cavi non più utilizzati al fine di limitare il più possibile il rischio di collisione degli uccelli. A maggior tutela dell'avifauna, si ritiene che la prescrizione di cui sopra debba essere estesa all'intero territorio provinciale e non solo ambito della rete Natura 2000.

In merito agli aspetti di protezione faunistica, risulta infine che l'Associazione Assograniti abbia affrontato e approntato uno studio faunistico che si ritiene opportuno sia utilizzato per ulteriori approfondimenti del rapporto ambientale.

## **Terre e rocce da scavo**

Tra i documenti che compongono il Piano non si sono evidenziati riferimenti al riutilizzo degli scarti di lavorazione, in particolare, in relazione al loro riutilizzo come "terre e rocce da scavo".

Il comma 7 ter dell'art. 186 (*Terre e rocce da scavo*) del D.Lgs. 152/06 prevede: *"Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"*.

In merito sarebbe auspicabile che il Piano approfondisca tale tematica per stimare le volumetrie degli scarti di lavorazione presenti sul territorio e prevedibili in funzione delle tipologie di lavorazione, anche al fine di ridurre i rifiuti prodotti dallo specifico settore produttivo. La suddetta valutazione sia quantitativa sia qualitativa potrebbe risultare anche utile nella programmazione di un potenziale riuso di questi materiali alla luce della vigente normativa.

## **Risorse Idriche**

Si è riscontrato che nel rapporto ambientale la descrizione dei corpi idrici superficiali, naturali ed artificiali, così come per quelli sotterranei, non è stata riportata in modo dettagliato. In particolare si evidenzia che, della provincia del VCO, un elemento di rilievo non indicato tra le "sensibilità ambientali", ma meritevole di tutela, è costituito dalle sorgenti. In merito la normativa a cui far riferimento per la tutela delle acque è il Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). Né il Piano né il rapporto ambientale riportano l'ubicazione di tali presenze idriche, peraltro molto utilizzate al fine dell'approvvigionamento idropotabile di numerose aree urbanizzate.

Si ricorda che gli ammassi rocciosi prevalentemente diffusi su tutto il territorio provinciale del VCO, rappresentano sia il "serbatoio" della risorsa idrica, sia la "materia prima" per la produzione delle rocce ornamentali. In considerazione della potenziale interferenza, che potrebbe sorgere tra l'attività estrattiva in essere o programmata dal Piano con i bacini di alimentazione delle emergenze idriche, si ritiene necessaria un'analisi di merito, finalizzata al mantenimento e alla preservazione dell'integrità quali - quantitativa delle acque sotterranee.

L'individuazione di eventuali interferenze dovrà prevedere l'adozione di apposita norma di salvaguardia da introdursi all'interno delle NTA.

## **Trasporti**

Si prende atto che il PAEP è riferito alla programmazione del comparto delle "Pietre ornamentali" in riferimento al II° stralcio del DPAA, è comunque noto che il materiale posto a discarica nelle cave della provincia possiede una forte attitudine ed interesse ad essere utilizzato nei lavori di costruzione di infrastrutture stradali.

In merito, verificato quanto emerge dalla relazione illustrativa circa la impossibilità di programmare interventi estrattivi di materiali inerti a causa delle particolari condizioni morfologiche del territorio esaminato, si ritiene tuttavia necessaria una previsione delle disponibilità di materiale derivante dalla estrazione e lavorazione della pietra ornamentale e destinato usualmente in discarica, al fine di poter pianificare l'impiego del medesimo in funzione delle possibili esigenze connesse alla realizzazione d'infrastrutture.

In tal senso si ritiene opportuna una verifica di coerenza esterna del Piano con gli strumenti di pianificazione e di programmazione nel settore trasporti già operanti (Programmi di infrastrutture strategiche e prioritarie oggetto di Intesa Stato-Regione Piemonte) ovvero in corso di redazione (Nuovo Piano Regionale dei Trasporti).